



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Molfetta

PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO DEL PORTO DI MOLFETTA

Edizione 2017

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 <i>PREMESSA GENERALE</i>	4
1.2 <i>OBIETTIVI DEL PIANO</i>	5
1.3 <i>DEFINIZIONI</i>	5
1.4 <i>CAMPO DI APPLICAZIONE E SETTORI ESCLUSI</i>	7
1.5 <i>DIVIETI</i>	8
2. SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE	9
2.1 <i>NORMATIVA INTERNAZIONALE, NAZIONALE</i>	9
2.2 <i>NORMATIVA REGIONALE</i>	10
2.3 <i>INFLUENZA DEL PIANO SU ALTRI PIANI O PROGRAMMI</i>	10
3. DESCRIZIONE DEL PORTO	11
3.1 <i>LOCALIZZAZIONE E CONTESTO TERRITORIALE/AMBIENTALE</i>	11
3.2 <i>AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE</i>	12
3.3 <i>PLANIMETRIA PORTUALE, CON DELIMITAZIONE DELL'AMBITO PORTUALE E SUPERFICIE INTERESSATA DAL PIANO</i>	13
3.4 <i>DELIMITAZIONI AREE DEMANIALI ED INDICAZIONI CATASTALI</i>	15
3.4.1 <i>Stralcio S.I.D. del Porto di Molfetta</i>	15
3.5 <i>STATO DELL'AMBIENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE E NEL TERRITORIO LIMITROFO</i>	15
3.6 <i>RICOGNIZIONE DELLE SENSIBILITÀ AMBIENTALI NELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO</i>	16
4. VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI	18
4.1 <i>NUMERO, TIPOLOGIA DI APPRODI DISPONIBILI E ANDAMENTO STORICO DEL TRAFFICO TRIENNIO 2014-2016</i>	18
4.2 <i>TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI RIFIUTI GESTITI</i>	22
4.2.1 <i>Tipologia dei rifiuti da gestire</i>	22
4.2.2 <i>Quantitativo dei rifiuti da gestire</i>	23
5. TIPOLOGIA, CAPACITA' E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	29
5.1 <i>IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA</i>	29
5.2 <i>ATTREZZATURE E/O PROCEDIMENTI DI PRETRATTAMENTO</i>	30
5.3 <i>LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI</i>	30
6. PROCEDURE DI RACCOLTA PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO	31
6.1 <i>MODALITÀ DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO</i>	31
6.1.1 <i>Modalità di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico</i>	31
6.1.2 <i>Modalità di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dai motopescherecci</i> . 37	
6.1.3 <i>Modalità temporanea di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dai motopescherecci nelle more dell'attivazione degli impianti portuali</i>	37

6.2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.....	40
6.3 PREVISIONE DI INTEGRAZIONE CON SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI GIÀ ESISTENTI.....	42
7. ANALISI ECONOMICA	43
7.1 STIMA DEI COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO	43
7.2 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	43
7.3. ELEMENTI UTILI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO.....	45
8. INADEGUATEZZE	46
8.1 SINTESI STORICA.....	46
8.2 PROCEDURE DI SEGNALAZIONE.....	46
8.3 MODULO DI SEGNALAZIONE.....	46
9. ATTUAZIONE DEL PIANO	47
9.1 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI.....	47
9.2 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELL'USO EFFETTIVO DEGLI IMPIANTI.....	47
9.3 MODALITÀ DI SMALTIMENTO PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO.....	47
9.4 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO.....	47
9.5 PROCEDURE PERMANENTI DI CONSULTAZIONE PREVISTE CON LE PARTI INTERESSATE.....	48
9.6 PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE PER GLI UTENTI DEL PORTO.....	48
10. DATI UTILI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE	49
10.1 PROBLEMI AMBIENTALI CHE POTREBBE GENERARE IL PIANO E SOLUZIONI PREVISTE PER IMPEDIRE I POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE.....	49
ALLEGATO 1	50

1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA GENERALE

Il presente piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il Porto di Molfetta è redatto ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182 e ss.mm. e ii. e viene approvato e reso esecutivo con Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, previa intesa con la Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ed integrato, ove necessario, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

La presente versione costituisce un aggiornamento del Piano attualmente in vigore, adottato con Ordinanza dalla Capitaneria di Porto di Molfetta, a seguito di intesa ottenuta dall'Assessorato all'Ecologia – Settore Gestione Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia.

Il piano verrà sottoposto ad aggiornamento ogni tre anni o nel caso in cui la presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto ne consigli la revisione.

Il principio fondamentale a cui si ispira il piano è desumibile dall'art.7 del Decreto Legislativo, laddove è prescritto l'obbligo a carico del comandante della nave di *"...conferire i rifiuti prodotti... all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto"*. Questa disposizione implica il necessario conferimento da parte della nave, al concessionario del servizio, di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti c) e d) del comma 1 dell'art.2 del citato Decreto Legislativo, in prospettiva di una "bonifica integrale" della nave prima che intraprenda una nuova navigazione e ciò nell'interesse generale ad una maggior tutela dell'ambiente marino.

Le uniche deroghe possibili a tale obbligo sono:

- a) l'esenzione, rilasciata dagli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le navi "in servizio di linea con scali frequenti e regolari", in base al combinato disposto dell'art.6 comma 4, art.7 comma 1 ed art.9 del D. Lgs. 182/2003;
- b) la deroga tramite specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima secondo la procedura e le condizioni di cui all'art.7 comma 2 dello stesso decreto.

Nell'elaborazione del presente documento si è tenuto conto delle correlate esigenze di coerenza ed integrazione con i vigenti strumenti di pianificazione regionale in materia di rifiuti ed in aderenza ai principi definiti dall'UE per la gestione integrata delle zone costiere (ICZM) finalizzati al raggiungimento di uno sviluppo ecosostenibili, economicamente efficiente e socialmente equo delle zone costiere.

1.2 OBIETTIVI DEL PIANO

La redazione di un Piano di gestione sostenibile dei rifiuti portuali ha come obiettivo principale quello di fornire una dettagliata descrizione del servizio relativo dell'intero ciclo di gestione rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, dalla loro differenziazione, al ritiro, al trasporto ed al successivo trattamento, recupero/smaltimento, in modo da evitare che vi siano dispersioni in mare di detti rifiuti, prevenendo così l'inquinamento dell'ambiente marino.

Per ottemperare agli obblighi normativi si è cercato di sviluppare un servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti adeguato alla tipologia di traffici e alle specificità che caratterizzano il porto di Molfetta, così come descritte nel seguente piano, in conformità alle prescrizioni dell'allegato 1 al D. Lgs. 182/2003.

L'attuazione del presente piano, tenuto conto di quanto evidenziato in premessa, è preordinata ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) fornitura di un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali e pericolosi: ritiro, sterilizzazione ove prevista, trasporto, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;
- b) organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità;
- c) attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- d) approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

1.3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente piano, rinviano per quanto non espressamente richiamato alle disposizioni generali di cui alla normativa nazionale, con particolare riferimento al D. Lg.vo. n.182/2003 e al D. Lgs. n. 36/2003 si intende per:

1. nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui ai punti 3) e 4), ovvero tutte quelle indicate dall'art.136 C.N.;
2. nave in servizio di linea: navi che effettuano scali in più porti con frequenza e itinerari prestabiliti (Dp. prot. n°000724/XI del 10.01.1992 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di porto);
3. peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata ai fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
4. imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative comprese quelle utilizzati ai fini commerciali della Locazione e del Noleggio;
5. Marpol 73/78: Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973, come modificata dal relativo protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con Legge 29 settembre 1980 n.662;

6. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
7. rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
8. residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
9. gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
10. impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
11. ditta autorizzata: soggetto abilitato incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto;
12. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
13. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
14. deposito temporaneo: il raggruppamento temporaneo dei rifiuti conferiti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate dall'art.183 comma 1 lettera bb) alla parte IV del D. Lgs 152/2006;
15. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV;
16. smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/06;
17. recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06;
18. sterilizzazione: processo di trattamento dei reflui consistenti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi

provenienti da Paesi extra UE; la sterilizzazione che precede lo smaltimento in discarica deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale 22 maggio 2001;

19. rifiuti speciali: rifiuti di cui all'articolo 184 punto 3 del D. Lgs. 152/06;
20. rifiuti pericolosi: i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta;
21. rifiuti sanitari: i rifiuti derivanti da attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, la cui gestione sia disciplinata con D.P.R. 15 Luglio 2003, 254;
22. F.I.R. (formulario di identificazione rifiuti): durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal F.I.R. che è un documento, redatto in quattro copie esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore;
23. consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
24. utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
25. codici CER: il Catalogo Europeo dei Rifiuti, in vigore dall'1.1.2002, è riportato sulla Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002 e modificato con Decisione della Commissione europea, n.2014/955 UE del 18 Dicembre 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30/12/2014.

1.4 CAMPO DI APPLICAZIONE E SETTORI ESCLUSI

Il presente piano **si applica** a tutte le navi, compresi i pescherecci ed alle unità di diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nel porto di Molfetta.

Il presente piano **non si applica**:

- alle navi militari da guerra o ausiliarie;
- alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Per chiarezza espositiva, si precisa che **non** fanno parte delle previsioni del presente piano le problematiche connesse alla:

- a) gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche, di competenza del Comune di Molfetta;
- b) gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche appaltate dalla Regione Puglia;
- c) pulizia degli specchi acquei appaltati dalla Regione Puglia;
- d) gestione dei rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. o dell'art.18 della Legge 84/94, ovvero in consegna ex articolo 34 Cod. Nav. ad Amministrazioni Statali;

- e) gestione di rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per i quali la vigente normativa (art. 82 Reg. Cod. Nav.) prevede l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali, "*di provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine*" mentre il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all'art. 2 lettera d) del D. Lgs. n.182/2003 riguarda i residui del carico che permangono a bordo delle navi.

1.5 DIVIETI

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e ferme restando le disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006, nelle aree di giurisdizione del Circondario Marittimo di Molfetta è fatto **assoluto divieto** di:

- a) gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali, e nell'ambito del demanio e del mare territoriale di giurisdizione;
- b) accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- c) depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, etc.)
- d) manomettere o danneggiare contenitori ubicati all'interno dell'ambito portuale per la raccolta di rifiuti;
- e) introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto, materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia o di diversa provenienza rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/2006, chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo delle ditte autorizzate nonché al ripristino ed alla bonifica dello stato dei luoghi, unitamente agli eventuali titolari di concessione demaniale marittima inerente l'area interessata alla presenza di rifiuti, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

2. SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE

2.1 NORMATIVA INTERNAZIONALE, NAZIONALE

- Convenzione MARPOL 73/78;
- Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/11/2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- D. Lgs. 24/06/2003, n.182 *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i prodotti dalle navi ed i residui del carico”*;
- nota n.80/047191 in data 30 luglio 2003 *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- nota RAM/2306/C/2003 in data 4 settembre 2003 *“Prevenzione dello scarico a mare dei residui del carico attraverso l’applicazione del D. Lgs. n.182 del 24 giugno 2003. Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi”* del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- nota RAM/0675/C/2004 in data 9 marzo 2004 *“Decreto Legislativo n. 182 in data 24 giugno 2003. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27/02/2004, n.47 – CIRCOLARE”* del Ministero del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- D. Lgs. 03/04/2006, n.152 *“Norme in materia ambientale”* (Parte IV relativa ai al settore rifiuti);
- D. Lgs. 06/11/2007, n.202 *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*;
- Decreto del Ministero della Difesa del 19/03/2008 *“Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi da guerra e ausiliarie dei rifiuti del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.182/2003”*;
- nota RAM/5580/S/2009 in data 11/12/2009 *“Legge 20/11/2009, n.166, approvazione con modificazioni, del D.L. 25/09/2009 n.135 recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea”*;
- D. Lgs 03/12/2010, n.205 *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”* che aggiorna il D. Lgs. 152/2006.
- Legge 28 dicembre 2015 n. 221, art.27 comma 3, *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”*, che aggiorna il D.Lgs 182/2003.

2.2 NORMATIVA REGIONALE

- L. R. 03/10/1986, n. 30 – D.P.R. 10/09/1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione;
- L. R. 13/08/1993, n. 17 – Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- L. R. 18/07/1996, n. 13 – Nuove norme per l' accelerazione e lo snellimento delle procedure per l' attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani, modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 "Rifiuti Urbani";
- L. R. 30/11/2000, n. 17 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale;
- L. R. 14/06/2007, n. 17 – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
- D. G. R. 28/12/2009, n. 2668 – Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia;
- L. R. 31/12/2009, n. 36 – Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.3 INFLUENZA DEL PIANO SU ALTRI PIANI O PROGRAMMI


Il Piano si integra con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un'incidenza tale da pregiudicare e/o interferire né con il Piano regionale innanzi detto, né con altri Piani quale quello di Area Vasta, dei Trasporti nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale, Piani comunali costieri in corso di redazione).

3. DESCRIZIONE DEL PORTO

3.1 LOCALIZZAZIONE E CONTESTO TERRITORIALE/AMBIENTALE

Il porto di Molfetta è situato nell'area centro-settentrionale della costa adriatica pugliese, in posizione: Lat. 41°12' Nord e Long. 016°36' Est (coordinate del faro).

Esso si trova in posizione pressoché baricentrica rispetto ai porti di Bari e Barletta (25 km a nord-ovest del primo, 30 a sud-est del secondo), come si può agevolmente evincere dal seguente stralcio cartografico.



Il sistema portuale della città di Molfetta è inserito nel tessuto urbano cittadino; esso si colloca al margine del centro storico (zona medievale, zona sei-settecentesca e zona ottocentesca), di una zona urbana di espansione e di un complesso storico-monumentale (Santuario della Madonna dei Martiri).




3.2 AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE

L'ambito territoriale di interesse del porto di Molfetta coincide con quello comunale, essendo come detto strettamente integrato alla struttura urbanistica della città (sviluppatasi proprio intorno al porto) e costituendone un importante punto di riferimento per l'intera economia.

Il bacino portuale è contornato a est dalla cintura edilizia del centro storico, che si chiude a settentrione con il Duomo medievale di S. Corrado. A sud del porto insiste il tessuto urbano sette-ottocentesco, in cui è inserito il vecchio mercato ittico comunale, realizzato negli anni '30 del secolo scorso. A sud-ovest, il settore urbano ottocentesco si affaccia sull'area destinata a scalo di alaggio e cantieri navali. A Ponente del porto, infine, è ubicato la Basilica della Madonna dei Martiri e l'annesso "Ospedale dei Crociati".

3.3 PLANIMETRIA PORTUALE, CON DELIMITAZIONE DELL'AMBITO PORTUALE E SUPERFICIE INTERESSATA DAL PIANO



Lo specchio acqueo che configura il bacino portuale di Molifetta, completamente artificiale, risulta delimitato a Nord-Nord/Est dal braccio principale, di forma articolata e dalla lunghezza complessiva di mt.820, costituita da tre moli concatenati, così denominati a partire dall'estremità nord:

- Molo San Vincenzo (o Molo Foraneo), lungo 520 mt.;
- Molo San Michele, lungo 180 mt.;
- Molo San Corrado, della lunghezza di 120 mt.;

A est e a sud il bacino è delimitato, rispettivamente, dalla Banchina Seminario, lunga 140 mt. e dalla Banchina San Domenico, della lunghezza di 360 mt. infine verso Ponente, si incontra lo scalo d'alaggio denominato Spiaggia Maddalena, lungo circa 250 mt., ove hanno sede i cantieri navali.

A ovest è ubicato il Molo Pennello, della lunghezza di 285 mt.

Per proteggere il porto dai venti provenienti dal settore di traversia N-NW negli anni '40 del secolo scorso è stata costruita una diga frangiflutti (Diga Antemurale Achille Salvucci), originariamente prevista e realizzata per una lunghezza di 400 mt. circa, successivamente prolungata sino a 850 mt e recentemente allacciata a terra nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale, che ne prevedono il banchinamento e il prolungamento verso E-SE per 650 mt. circa.

Il porto di Molfetta, classificato di II classe II categoria, ai sensi del RD. n. 5053 del 07 agosto 1887 è di competenza regionale, in forza del primo conferimento di funzioni amministrative attribuite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario con DPR n°8 del 15/01/1972. Le funzioni riconosciute e ufficialmente proposte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell' art. 4, comma 3, lett. a) d) ed e) sono:

- Commerciale;
- Peschereccia;
- Diporto.


3.4 DELIMITAZIONI AREE DEMANIALI ED INDICAZIONI CATASTALI

3.4.1 Stralcio S.I.D. del Porto di Molfetta

Cartografia di riferimento S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

INDIVIDUAZIONE CATASTALE:

FG.N. 55 - P.LL: 3889, 4206, 3890, 3891, 4273, 4259, 3276, 4356, 4266, 4353, 4344, 4358, 4338, 4337, 4190, 4411, 4409, 290, 291, 292, 365, 363, 254, 364, 383, 4415 per una superficie di aree a terra complessiva di circa 20.000 mq.




LE AREE DEMANIALI MARITTIME SULLA PRESENTE CARTOGRAFIA SONO QUELLE IN GIALLO DELIMITATE DALLA DIVIDENTE DEMANIALE MARITTIMA (IN ROSSO) A MARGINE DI QUELLE RIENTRANTI NEL TERRITORIO CITTADINO

3.5 STATO DELL'AMBIENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE E NEL TERRITORIO LIMITROFO

Il porto come si desume dalla cartografia e dalle ortofoto sopra riportate è inserito nell'ambito cittadino della Città di Molfetta in un contesto completamente antropizzato.

3.6 RICOGNIZIONE DELLE SENSIBILITÀ AMBIENTALI NELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

Il contesto ambientale in cui è inserito il porto non presenta particolari sensibilità e criticità ambientali per la presenza di aree protette o parchi naturali, almeno in maniera strettamente adiacente; è opportuno tuttavia far presente che l'infrastruttura portuale è ubicata nelle adiacenze di un'area SIC mare denominata "Posidonieto S. Vito – Barletta" – codice IT9120009.



Dalla relativa scheda Natura 2000 si evince che il predetto SIC è stato individuato in base alla presenza di praterie di *Posidonia oceanica* considerata quale habitat prioritario; a tale prateria e alla biocenosi coralligena ad essa associata, si sostituiscono gradualmente all'aumentare della profondità (30-40 m) i fondali detritici organogeni.

La seguente ortofoto evidenzia la posizione del *posidonieto* rispetto al porto di Molifetta.



Il braccio del molo del nuovo porto commerciale, ancora in fase di realizzazione (ex “diga Salvucci”) ricade parzialmente all’interno del *posidonieto* per una lunghezza di circa 650 m circa, mentre la distanza dal SIC delle altre opere foranee portuali varia da un massimo di 400 m circa del “molo pennello” ad un minimo di 60 m dalla testata del molo foraneo di levante (nei tratti evidenziati in rosso).

Corre, tuttavia, l’obbligo di evidenziare che recentemente l’ARPA Puglia ha effettuato un’attività di verifica dello stato del *posidonieto* che caratterizza il SIC marino “Posidonieto San Vito-Barletta”, a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Molfetta (ratificata da ARPA Puglia con Deliberazione del Direttore Generale n.700 del 02.11.2010) nell’ambito dei lavori di completamento delle opere foranee e costruzione del nuovo porto commerciale.

Da quanto si evince dalla relazione finale dell’ARPA, i limiti di distribuzione dell’erbario/prateria di *posidonia* sarebbero nettamente ridimensionati rispetto a quanto risulta dalla cartografia ufficiale della Regione Puglia. L’Agenzia Regionale evidenzia che tale ridimensionamento era stato già accertato nel 2006, nell’ambito del progetto POR Puglia “*Inventario e Cartografia delle praterie di Posidonia nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto.*”



Nell'immagine sopra riportata, ripresa dalla richiamata relazione dell'ARPA, sono evidenziate in giallo le aree individuate dalla Regione Puglia per l'istituzione del SIC IT9120009, mentre in verde quelle ridefinite nell'ambito del progetto POR del 2006.

Sempre secondo quanto si legge nella relazione dell'ARPA, inoltre, la presenza della prateria di posidonia si sarebbe ulteriormente ridotta tra il 2006 e il 2010, alla data di effettuazione della campagna di indagine svolta dal Comune di Molfetta nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale.

4. VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI

4.1 NUMERO, TIPOLOGIA DI APPRODI DISPONIBILI E ANDAMENTO STORICO DEL TRAFFICO TRIENNIO 2014-2016

La valutazione del fabbisogno presuppone e richiede una dettagliata analisi delle esigenze delle unità navali inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n.182/2003 che ordinariamente scalano il porto di Molfetta o che normalmente sono stanziati nel porto (navi da carico, unità in servizio locale, unità da pesca, unità da diporto, ecc.).

Tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico consolidatosi negli ultimi anni, si ritiene che il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno si possa articolare in 3 sottosistemi:


1. raccolta e gestione dei rifiuti e residui del carico provenienti dalle navi mercantili;

2. raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci;
3. raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle unità da diporto.

Il naviglio minore consta di una sola unità (al 2016). Pertanto tale fattispecie si intende assimilata alle modalità di analisi e gestione dei rifiuti prodotti da unità da pesca.

NAVI MERCANTILI DA CARICO

Per quanto attiene il traffico merci, nel porto di Molfetta approdano, in genere, navi aventi una stazza compresa tra 500 e 4000 t.s.l., come si evince dai seguenti prospetti riepilogativi relativi alle navi approdate e alle merci movimentate:



Posti d'ormeggio navi da carico

NAVI DA CARICO APPRODATE	
2013	25
2014	47
2015	53
2016	52

DESCRIZIONE MERCE	IMBARCHI (Tonn.)				SBARCHI (Tonn.)				TOTALI (Tonn.)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
GRANO		1.700			18.719	50.528	32.341		18.719	52.228	35.341	
MAIS					10.935	18.932	10.319	21.167	10.935	18.932	10.319	21.167
AVENA	4.116								4.116			
CRUSCA DI GRANO IN PELLETS	23.096	47.802	48.605	70.141			6.002	10.674	23.096	47.802	54.607	80.815
TRITELLO IN PELLETS												
FARINA DI SOIA					3.882				3.882			
FERTILIZZANTI						10.500	12.949	5.000	4.833	10.500	12.949	5.000
UREA												
SOLFATO AMMONICO								3.774	3.510			3.774
SANSA ESAUSTA					7.050	4.729	5.840		7.050	4.729	5.840	
FERRO												
BENTONITE					2.920	5.850	3.030	3.500	2.920	5.850	3.030	3.500
ARGILLA												
PIETRE	14.009	6.835							14.009	6.835		
MERCI VARIE							11.834				11.834	
TOTALI									95.183	146.876	130.920	114.256

UNITÀ DA PESCA

	fino a 10 tsl	da 10 a 25 tsl	da 25 a 50 tsl	da 50 a 100 tsl	oltre 100 tsl	Totali
2013	19	8	5	23	8	63
2014	20	8	5	24	8	65
2015	19	8	5	20	6	58
2016	19	8	2	17	4	50

A servizio traffico locale è impiegata solo una motobarca (pilotina) al 2016.




Posti d'ormeggio unità da pesca e unità da traffico locale

UNITA' DA DIPORTO

(riferite agli specchi acquei in concessione a n. 4 Circoli Nautici)

	POSTI BARCA TOTALI		
	Natante da diporto (lunghezza fuori tutto < 10 m)	Imbarcazioni da diporto (lunghezza fuori tutto >10 m, < 24 m)	Nave da diporto (lunghezza fuori tutto > 24 m)
2013	181	6	0
2014	181	6	0
2015	181	6	0
2016	181	6	0

Alle unità da pesca e da diporto di cui sopra vanno aggiunti altre unità da traffico o da pesca di medie dimensioni che, pur non iscritte presso questa Autorità Marittima, in maniera saltuaria e del tutto non pianificabile possono far base logistica nel porto di Molfetta per periodi più o meno lunghi, impiegate nei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale o (per il caso di unità da pesca) in campagne di pesca di tonno rosso e allitterati nelle acque di pertinenza e limitrofe del Compartimento Marittimo di Molfetta.



Posti d'ormeggio unità da DIPORTO

Concessionario "Lega Navale"

Concessionario "Ass. Sportiva Nautilus"

Concessionario "Ippocampo"

Concessionario "Circolo della Vela"

4.2 TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI RIFIUTI GESTITI

4.2.1 Tipologia dei rifiuti da gestire

Secondo le previsioni della Convenzione Marpol 73/78, i rifiuti prodotti dalle navi possono essere suddivisi in:

- rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio cisterne e residui di carico) e residui oleosi di macchina (acque di sentina, etc.) (ANNESO I - MARPOL 73/78);
- sostanze liquide nocive trasportate da navi chimichiere comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle cisterne (ANNESO II - MARPOL 73/78);
- sostanze nocive trasportate non alla rinfusa che potrebbero originare residui di carico (ANNESO III – MARPOL 73/78);
- acque nere (ANNESO IV – MARPOL 73/78);
- rifiuti in genere normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo e delle attività operative della nave con esclusione dei rifiuti rientranti in altre categorie e suddivisi secondo le seguenti tipologie (ANNESO V – MARPOL 73/78):
 - a) *plastica;*
 - b) *rifiuti alimentari;*
 - c) *rifiuti di tipo domestico (es. carta, stracci, vetro, metalli, bottiglie, stoviglie, etc.)*
 - d) *olii di cucina;*
 - e) *ceneri da utilizzo dell'inceneritore;*

- f) *rifiuti operativi;*
- g) *residui del carico (solo carichi secchi);*
- h) *carcasse di animali;*
- i) *attrezzature da pesca;*
- *sostanze che riducono l'ozono, attrezzature che hanno contenuto tali sostanze e residui di depurazione dei gas di scarico (ANNESSE VI – MARPOL 73/78).*

I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui provenienti da paesi extra-UE dovranno essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione nel territorio regionale, in discarica previa sterilizzazione, ai sensi del D.I. 22 maggio 2001.

Tenendo conto che il porto di Molfetta non è interessato da navi petroliere e da navi chimichiere oltre che non risulta abilitato all'imbarco/sbarco di merci pericolose in colli, non è necessario prevedere impianti di ricezione per alcune sostanze dell'allegato I e delle sostanze di cui all'allegato II e III Marpol 73/78.

Nell'ambito del porto di Molfetta e, sulla scorta delle previsioni, il gestore dovrà quindi assicurare il ritiro, trasporto e smaltimento/recupero delle seguenti tipologie di rifiuti:

- Annesso I – OIL (sostanze oleose):
 - residui oleosi di macchina, olii esausti, acque di sentina, ecc;
- Annesso IV – SEAWAGE (liquami):
 - Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;
- Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo e dell'operatività della nave) da suddividersi nelle seguenti categorie:
 - A. plastica;
 - B. rifiuti alimentari;
 - C. rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;
 - D. olio da cucina;
 - E. cenere proveniente dagli inceneritori;
 - F. rifiuti operativi;
 - G. residui del carico (solo carichi secchi);
 - H. carcasse animali;
 - I. reti da pesca.

4.2.2 Quantitativo dei rifiuti da gestire

Il porto di Molfetta è strettamente inglobato nel tessuto urbano della città, che si sviluppa proprio intorno al porto. Anche la viabilità portuale coincide in buona parte con

quella cittadina. Inoltre, come detto, è necessario tener conto della circostanza che una consistente parte dei rifiuti prodotti nel porto di Molfetta è generata dalle unità da pesca, ormeggiate presso banchine destinate al libero ormeggio. A queste ultime, peraltro, non si applica la vigente normativa in materia di notifica, come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n.182/2003.

Allo scopo di effettuare una stima il più possibile attendibile del quantitativo di rifiuti da gestire è opportuno suddividere la stessa in base alle tipologia di unità che ormeggiano nel porto di Molfetta (traffico mercantile, pesca, diporto).

4.2.2.1 Rifiuti prodotti da unità da traffico mercantile

Per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle unità mercantili che scalano il porto di Molfetta i dati sono stati ottenuti dalla ditta "Sermar s.a.s." di Manfredonia (FG) quale società attualmente operante in regime di articolo 68 C.N. per il servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi ormeggiate, che opera secondo le previsioni del D. Lgs. n. 182/2003.

Attraverso i dati forniti dalla ditta in questione e relativi all'ultimo triennio è stata elaborata la sotto riportata tabella:

Codice CER	TIPOLOGIA	2014	2015	2016	Media annua
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI				
13 02 04*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni, clorurati (kg)	/	/	/	/
13 04 01*	Acque di sentina – <i>Bilge waters</i> (kg)	4'347	19'960	26'710	17'005,7
13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua – <i>Sludge</i> (m ³)	3,5	/	/	1,2
15 02	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI				
15 02 02*	Altro (filtri olio e stracci oleosi) (kg)	/	/	/	/
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO				
18.01.03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (kg)– extra U.E.	345	595	598	512,7
20	RSU				
20 03 01	Rifiuti urbani indifferenziati (m ³)	40	35	32	35,7
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche – Sewage (m ³)	10	/	/	3,3

Nella determinazione del quantitativo di rifiuti da gestire si terrà conto della media annua dell'ultimo triennio (colonna di destra), sebbene tale valore sia assolutamente indicativo e soggetto a variazioni anche sostanziali sulla base dei traffici commerciali.

4.2.2.2 Rifiuti prodotti da unità da pesca

Per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle unità da pesca, va precisato che non è altrettanto agevole effettuare una stima precisa del volume di rifiuti da gestire, per le sottoelencate motivazioni:

- il porto di Molfetta, come detto, è strettamente inglobato nel tessuto urbano della città, e tale circostanza rende molto difficile, se non impossibile, tenere distinti i due ambiti produttivi di rifiuti (città e porto);
- alle unità da pesca non si applica la vigente normativa in materia di notifica, come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n.182/2003 e pertanto, a differenza delle navi da traffico, non vi è possibilità di conoscere con esattezza tipologia e quantitativi di rifiuti oggetto di conferimento;
- le associazioni di categoria per la pesca (ad eccezione degli olii esausti, di cui si dirà in seguito) non hanno saputo fornire dati precisi relativamente ai rifiuti prodotti dalle unità degli associati, in quanto gli stessi provvedono direttamente al conferimento dei rifiuti prodotti;
- con P.O.R. PUGLIA 2000-2006 - ASSE PRIORITARIO IV- SOTTOMISURA 4.12.C "ATTREZZATURE DEI PORTI DA PESCA" il Comune di Molfetta ha realizzato una stazione di raccolta e stoccaggio con impianto automatico di trattamento delle acque oleose non ancora entrato in funzione;
- Il Comune di Molfetta, con fondo FEP 2007-2013, Misura 3.3, nell'anno 2015 ha realizzato presso il Molo Foraneo del Porto di Molfetta, un'isola ecologica per lo smaltimento dei rifiuti legati all'attività di pesca. I contenitori sono costituiti da serbatoi per la raccolta di olio minerale esausto corredato di sostegno a vasca in acciaio zincato per il contenimento delle perdite; bidoni carrellati per la raccolta dei filtri olio usati; contenitori per la raccolta di pile esauste, contenitori speciali per la raccolta delle lampade in acciaio; cassoni scarrellabili muniti di copertura ad apertura idraulica per la raccolta di fusti di oli e vernici; contenitori in plastica e polistirolo, reti e funi; contenitori speciali in HPDE per la raccolta di batterie ed accumulatori. L'area è recintata ed è dotata di cabina per operatore con bagno chimico. L'attivazione della procedura per l'affidamento del servizio di gestione dell'isola ecologica è di competenza dell'Amministrazione Comunale, come da art. 5 del D.Lgs. 182/2003, come modificato dalla L. 221/2015. L'isola ecologica viene gestita su mandato dell'Amministrazione Comunale dall'Azienda Servizi Municipalizzata, che provvede ad aprire l'area tre volte a settimana, il martedì, venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. All'atto del conferimento del rifiuto da parte del comandante/equipaggio del peschereccio, viene rilasciato apposito documento indicante la quantità e la tipologia del rifiuto conferito (codice CER). Il rifiuto, in base al codice CER assegnato, viene

successivamente inserito all'interno dell'apposito cassonetto. Due volte a settimana vengono svuotati i cassonetti da parte della stessa ASM. Per i soli olii esausti, lo svuotamento del bidone viene effettuato dalla ditta Veronico ad intervalli regolari.

- In caso di mancato funzionamento dell'isola ecologica per qualsivoglia motivo, i rifiuti prodotti dalle unità da pesca vengono in alternativa conferiti con le seguenti modalità:
 - ✓ gli olii esausti, vengono conferiti direttamente al mandatario del Consorzio Obbligatorio Olii Usati (ditta Nicola Veronico s.r.l. di Modugno), che interviene su richiesta dell'Associazione Armatori da Pesca ogni qualvolta vi sia un certo numero di unità consociate che abbiano la necessità di disfarsi degli olii esausti. La ditta mandataria rilascia apposito F.I.R. ai singoli armatori, e pertanto vi è la possibilità di conoscere con certezza i quantitativi di tale tipologia di rifiuti.
 - ✓ le batterie al piombo esauste, come dichiarato da diversi armatori, vengono conferite ai rivenditori all'atto dell'acquisto delle batterie nuove;
 - ✓ in ambito portuale è onere dell' Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Molfetta (che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale), collocare, gestire e garantire il corretto utilizzo di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati ai rifiuti prodotti esclusivamente dalle unità da pesca (rifiuti biodegradabili di mense e cucine, imballaggi non contaminati da sostanze pericolose, ecc.) come meglio specificato nel successivo capitolo 5;

In attesa del consuntivo del soggetto gestore, in termini di rifiuti prodotti e conferiti all'isola ecologica da parte dei pescherecci, al momento non risulta possibile risalire ai quantitativi precisi dei rifiuti prodotti nel porto di Molfetta dalle unità da pesca che vi ormeggiano.

Allo scopo di avere una base di dati oggettivi si è provveduto intanto a raccogliere i dati in possesso della ditta "Veronico" e a consultare l'Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Molfetta. Quest'ultima ha fornito, sulla base delle considerazioni sopradette, una stima sulla produzione di rifiuti sulla base dei dati in suo possesso e dell'esperienza diretta.

Per quanto attiene le tipologie di rifiuto di cui l'ASM e la ditta "Veronico" non hanno fornito evidenza, seppur verosimilmente prodotte dalle unità da pesca, si è provveduto ad effettuare una ipotesi empirica con l'ausilio dell'Associazione Armatori da Pesca e della Cooperativa Piccola Pesca Molfetta. Al tal fine si è proceduto suddividendo le varie unità che stazionano nel porto di Molfetta in 2 differenti fasce, a seconda dell'abilitazione delle stesse e del tipo di attività di pesca effettuate (tipo A: n.25 unità da pesca abilitate alla pesca

costiera ravvicinata, che effettuano battute di pesca plurigiornaliere - tipo B: n.19 unità da pesca abilitate alla pesca costiera locale o alla pesca costiera ravvicinata ma che comunque effettuano battute di pesca giornaliera). Si è quindi provveduto ad effettuare una stima sulla base delle pregresse esperienze degli armatori, individuando le varie tipologie e quantitativi di rifiuti prodotti dalle due fasce di pescherecci e rapportandole ad un periodo di un anno.

Per quanto concerne, invece, le tipologie e quantitativi di rifiuti comunicati dall'ASM e dalla ditta Veronico si è preso in considerazione la media annuale riferita all'ultimo triennio.

Si è giunti quindi alla formulazione della sottonotata tabella che, si ribadisce, costituisce una mera ipotesi di lavoro, dovendosi provvedere alla sua revisione dopo il primo anno di affidamento del servizio al gestore unico secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.182/2003, sulla base dei dati reali che saranno forniti dal gestore stesso.

Codice CER	TIPOLOGIA	Quantitativo annuo
13 02 08*	Oli usati (kg)	13500
16 01 07*	Filtri olio (n. elementi)	270
15 02 02*	Materiali impregnati di sostanze pericolose (kg)	1800
20 01 08	Rifiuti biodegradabili da cucina e mensa (kg)	2513
20 01 25	Oli vegetali esausti (kg)	307
20 03 01	Rifiuti urbani indifferenziati (kg)	2067
15 01 07	Imballaggi di vetro (kg)	770
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone (kg)	210
15 01 02	Imballaggi di plastica (kg)	733
15 01 04	Metalli non impregnati di sostanze pericolose (kg)	197
02 01 03 02 01 04	Rifiuti di materiale marinesco (reti, cavi di ormeggio, materiali tessili vari, ecc) (kg)	1317
20 01 32	Rifiuti farmaceutici (medicinali non citotossici o citostatici) (kg)	13

Le batterie al piombo e/o al nichel-cadmio esauste (16 06 01*/16 06 02*) non sono state inserite nella tabella in questione in quanto le stesse vengono smaltite attraverso consegna gratuita ai rivenditori in occasione dell'acquisto degli accumulatori nuovi.

Da quanto emerso in fase istruttoria, i rifiuti prodotti dalle unità da pesca possono essere suddivisi in **rifiuti speciali pericolosi** (codici CER 13 02 08*/16 01 07*/15 02 02*) e **rifiuti speciali non pericolosi** (codici CER 20 01 08/20 01 25/20 03 01/15 01 07/15 01 01/15 01 02/15 01 04/02 01 03/02 01 04/20 01 32). Questi ultimi possono essere tutti assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani (RSU), in virtù di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale di Molfetta n.79 del 22.09.1998.

La Delibera in questione, infatti, prendendo le mosse da quanto previsto dall'art.21 comma 2 lett. g) dell'allora D.Lgs. n.22/1997 (Decreto Ronchi), stabilisce di assimilare ai

rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati al punto 1, n.1.1.1 della Delibera Interministeriale del 27.07.1984.

Quest'ultima, a sua volta, fissa i criteri da tenere in considerazione per poter assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani. Prevede, in particolare, che possano essere assimilati ai rifiuti solidi urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi che, tra l'altro, abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, fornendo, a mero titolo esemplificativo, un elenco di riferimento.

Relativamente, infine, alle cd. acque di sentina prodotte a bordo delle unità da pesca, trattandosi di acqua marina che si raccoglie nei doppi fondi dello scafo e tenuto conto che le unità di cui trattasi non dispongono di casse per il contenimento, fermo restando il divieto di sversamento in mare qualora contaminate da colaggi di olii motore o da sostanze idrocarburi, si evidenzia che nel porto di Molfetta, alla banchina n.4 è stato realizzato dal Comune di Molfetta apposito impianto per tali acque al fine di favorire le unità da pesca ed evitare che le stesse possano sversare in mare tali sostanze. È in corso, all'attualità, la integrazione del servizio di gestione ad opera dell'Amministrazione Comunale, ente competente alle procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ex art. 5 del D.Lgs. 182/2003 come modificato dalla L. 221/2015

È imposto l'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche, qualora presenti, e per la pulizia personale e delle stoviglie. È vietato lo scarico delle acque reflue (*sewage*) in porto.

4.2.2.3 Rifiuti prodotti da unità da diporto

La quasi totalità delle unità da diporto che stazionano nel porto di Molfetta, ormeggiate presso i pontili in concessione ai circoli nautici, sono di piccole dimensioni e (come evidenziato dai gestori dei circoli stessi nel corso delle consultazioni effettuate in fase di redazione del presente piano) sono utilizzate quasi esclusivamente per brevi uscite, di norma concentratesi nelle ore diurne del periodo estivo, con conseguente produzione del tutto trascurabile di rifiuti tipo RSU.

Inoltre, per quanto riguarda i rifiuti speciali (oli esausti, batterie e filtri) i circoli preposti per l'ormeggio delle unità in detto porto hanno evidenziato che gli interventi di sostituzione di oli esausti e batterie non vengono effettuati presso gli specchi acquei dove stazionano le imbarcazioni, ma all'occorrenza, presso i cantieri nautici dove si recano in occasione dell'effettuazione delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Si dispone l'obbligo per i circoli nautici di mettere a disposizione dei propri associati e dei diportisti in transito idonei contenitori per il conferimento differenziato dei rifiuti solidi, anche presso la sede del circolo.

È imposto l'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche, qualora presenti, e per la pulizia personale e

delle stoviglie. È vietato lo scarico delle acque reflue (sewage) in porto.

5. TIPOLOGIA, CAPACITA' E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

5.1 IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA

Tenuto conto delle considerazioni sopra formulate in relazione alla tipologia di traffico che scala il porto di Molfetta, ai quantitativi e tipologia di rifiuti prodotti, si ritiene di conservare l'organizzazione della raccolta per la navi mercantili con impianti mobili in regime di concessione di servizi, di attivare l'impianto di raccolta delle acque di sentina per i pescherecci e implementare le attrezzature a disposizione dei circoli nautici per il soddisfacimento del fabbisogno delle unità da diporto.

In caso di mancato funzionamento dell'isola ecologica per qualsivoglia motivo, per quanto attiene i **rifiuti solidi prodotti dalla unità da pesca** l'A.S.M. di Molfetta dovrà provvedere ad installare e gestire, in ambito portuale nei pressi delle banchine destinate esclusivamente all'ormeggio dei moto pescherecci, n. 1 "**punto di raccolta**" la cui ubicazione è meglio specificata nel successivo paragrafo 5.3.

Il **punto di raccolta** dovrà essere idonei a ricevere:

- rifiuti biodegradabili da cucina e mensa;
- rifiuti urbani indifferenziati (inerti, imballaggi sporchi di rifiuti non pericolosi, ecc.);
- imballaggi recuperabili in modo differenziato (carta, cartone, plastica, metalli, vetro);
- rifiuti di materiale marinaresco

I cassonetti/contenitori nei quali viene effettuato il conferimento devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Gli stessi dovranno essere contraddistinti, mediante l'apposizione sul fronte, di apposita targa, ben visibile, recante la dicitura "Servizio raccolta e gestione rifiuti delle aree portuali del comune di Molfetta - contenitore per il recupero dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca".

Inoltre dovranno essere di colori differenti e recare ben visibile l'indicazione delle varie tipologie di rifiuti che possono/non possono essere conferiti in ogni singolo contenitore, dotati di chiusura a lucchetto Il gestore, anche attraverso le associazioni di categoria, provvederà alla fornitura delle chiavi agli armatori e/o ai comandanti delle sole unità da pesca. Detti contenitori dovranno essere sottoposti a periodici ed adeguati lavaggi/bonifiche, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

Per quanto concerne le **unità da diporto**, come detto in precedenza, il volume di rifiuti prodotto è, estremamente limitato, I circoli nautici usufruiscono dei mastelli messi a disposizione dalla A.S.M. per la raccolta differenziata porta a porta presso le proprie sedi e provvedono a far rispettare le indicazioni di conferimento generali da parte dei propri associati. Inoltre i circoli nautici conferiranno in idonei contenitori chiusi con lucchetto i rifiuti da materiale marinaresco che saranno raccolti periodicamente dall'ente gestore.

Il contenitore deve essere idoneo a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli

animali e ad impedire esalazioni moleste. Lo stesso dovrà essere contraddistinto mediante apposita targa, ben visibile, sulla quale sia specificato che il contenitore è destinato al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti di materiale marinaresco, precisando altresì le tipologie di rifiuto che possono/non possono essere conferite.

Detto contenitore dovrà essere sottoposto a periodici ed adeguati lavaggi/bonifiche, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

5.2 ATTREZZATURE E/O PROCEDIMENTI DI PRETRATTAMENTO

Nell'ambito del porto di Molfetta non sono presenti e non si ritiene necessaria la presenza di attrezzature/impianti in grado di effettuare un primo trattamento dei rifiuti conferito, tenuto conto della tipologia e dei volumi di rifiuti da gestire.

5.3 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI

L'isola ecologica e l'impianto per le acque di sentina sono stati dimensionati sulla base delle statistiche storiche ed sono collocati presso il Molo Foraneo del Porto di Molfetta, in prossimità delle banchine dedicate esclusivamente all'ormeggio delle unità da pesca.

Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta/stoccaggio, siano essi fissi o mobili, saranno rapportate al fabbisogno individuato nella fase di analisi dei dati storici. La capacità e la composizione degli stessi saranno modificati laddove dovesse aumentare, diminuire o variare sensibilmente la tipologia e i volumi dei rifiuti da gestire.

Nelle figure sotto riportate sono rappresentate le indicazioni planimetriche dell' area del Porto di Molfetta riservata all' ubicazione dei contenitori temporanei di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca.

Si precisa che sia gli impianti fissi sia quelli mobili ricadono su aree ricadenti su demanio marittimo, come si può evincere dalla planimetria di cui al precedente paragrafo 3.4.1.

I Circoli Nautici garantiscono la funzionalità di almeno un servizio igienico per circolo, ad uso dei propri associati e dei diportisti in transito presso le proprie sedi. In area pubblica, in prossimità dell'ambito portuale, sono collocati servizi igienici pubblici, accessibili anche da disabili.



6. PROCEDURE DI RACCOLTA PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO

6.1 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO

6.1.1 Modalità di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico

6.1.1.1 *Gestione dei rifiuti del tipo normalmente prodotti dall'equipaggio a bordo*

CODICE CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ESIGENZA DI VITA URBANI / CARTA/VETRO / PLASTICA	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
20 01 01	Carta e cartone	Non Pericoloso
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Non Pericoloso
20 01 02	Vetro	Non Pericoloso
20 01 39	Plastica	Non Pericoloso
20 01 40	Metallo	Non Pericoloso
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa	Non Pericoloso

20 01 25	Oli e grassi commestibili	Non Pericoloso
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	Non Pericoloso

Nel porto di Molfetta il servizio in parola viene concepito per il ritiro da navi all'ormeggio in porto atteso che l'eventuale sosta in rada della nave è di durata limitata e non comporta la necessità di conferire rifiuti.

I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali.

A tal fine il comando di bordo dovrà predisporre idonei contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.

I rifiuti da conferire dovranno essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro volume non ne impedisca la maneggevolezza.

I sacchi e/o contenitori contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della Ditta autorizzata.

Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo e nell'ambiente circostante.

La consegna dei rifiuti alla Ditta autorizzata deve essere effettuata all'arrivo in porto e successivamente, almeno una volta nelle ventiquattro ore. L'orario normale per il prelievo dei rifiuti è fissato dalle ore 08.00 alle ore 17.00, garantendo la reperibilità nelle altre ore (dalle ore 17.00 alle ore 08.00).

La squadra sarà composta da n.2 addetti ed i rifiuti prelevati devono essere avviati su appositi ed idonei automezzi direttamente alle discariche autorizzate nel rispetto di tutte le norme igieniche, curando la distinzione tra rifiuti assimilati agli urbani e quelli speciali.

Qualora, in via eccezionale, si rendesse necessario il prelievo di rifiuti da navi alla fonda il trasbordo degli stessi da mezzi nautici dedicati a quelli terrestri deve essere effettuato esclusivamente sul Molo Foraneo del Porto di Molfetta.

Nella circostanza l'impresa autorizzata ad effettuare il servizio di cui trattasi, è tenuta:

- ad eseguire l'anzidetta operazione di trasbordo in modo tale che i rifiuti di qualsiasi genere non cadano in mare o in banchina, la quale dovrà essere mantenuta sempre pulita;
- a sgomberare la banchina, al termine di ciascuna operazione di trasbordo, di qualsiasi automezzo e di tutte le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio e a provvedere, se necessario al lavaggio della stessa.

All'atto della prestazione del servizio il Comandante della nave, o chi per esso,

deve firmare un apposito “buono di prestazione” dal quale si evincano i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti.

I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:

- Nome della nave;
- Banchina;
- Tipo di rifiuto (secondo le tipologie di cui agli annessi Marpol 73/78);
- Metri cubi o Kg.;
- Orario;
- Data;
- Firma (del Comandante).

Il pagamento del compenso per i servizi prestati, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente; pertanto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme previste dal vigente Codice della Strada.

6.1.1.2 Gestione dei rifiuti solidi speciali pericolosi e non.

CODICE CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI SOLIDI SPECIALI PERICOLOSI E NON	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze	Rifiuto pericoloso
16 06 01*	Batterie al piombo	Rifiuto pericoloso
16 06 02*	Batterie al Nichel-Cadmio	Rifiuto pericoloso
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	Rifiuto pericoloso
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	Rifiuto non pericoloso
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici	Rifiuto pericoloso
20 01 33*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Rifiuto pericoloso

Nel porto di Molfetta il servizio in parola viene concepito per il ritiro da navi all'ormeggio in porto.

I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali.

A tal fine il comando di bordo dovrà procedere a separare i rifiuti secondo le tipologie, evitando che vi siano commistioni tra rifiuti pericolosi di differente natura.

Oltre ai sopraccitati rifiuti, non si esclude che la nave possa avere la necessità di conferire ulteriori tipologie di rifiuti; in tal caso, laddove il gestore non sia autorizzato a trattare il rifiuto in questione, si provvederà a contattare ditta idonea.

L'organizzazione del servizio per i rifiuti speciali pericolosi e non si basa sull'occasionalità e non programmabilità del conferimento, legato ad eventuali richieste della nave che abbia necessità di avvalersi del servizio a seguito della produzione dei rifiuti ricadenti in tale tipologia.

La società autorizzata ad ogni modo, tenuto conto delle notifiche trasmesse dall'Autorità Marittima, invia il mezzo attrezzato specificatamente abilitato con autista per il ritiro del rifiuto dalla nave. Dopo il ritiro, il rifiuto viene trasportato al polo di smaltimento finale o stoccaggio intermedio più vicino.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non, il servizio si svolge utilizzando un autocarro autorizzato, dotato di idoneo cassone che preveda per ogni rifiuto pericoloso uno specifico bacino di contenimento.

I rifiuti conformi a quelli precedentemente dichiarati dalla nave da voler smaltire, se non correttamente confezionati, saranno messi in sicurezza in idonei contenitori forniti dal soggetto gestore e caricati nell'autocarro.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante, specificando gli esatti metri cubi ritirati.

Al termine del servizio l'operatore-autista si recherà, con apposito F.I.R., al centro autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:

- Nome della nave;
- Banchina;
- Tipo di rifiuto (secondo le tipologie di cui agli annessi Marpol 73/78);
- Metri cubi o Kg.;
- Orario;
- Data;
- Firma (del Comandante).

6.1.1.3 Gestione dei rifiuti speciali pericolosi (rifiuti oil)

CODICE CER	TIPOLOGIA DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (RIFIUTI OLEOSI, FANGHI, ACQUE DI SENTINA E ACQUE DI LAVAGGIO CISTERNE E RESIDUI DEL CARICO)	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
13 02 04*	Scarti di oli minerali per motori, ingranaggi per lubrificazioni clorurati	Rifiuto pericoloso
13 02 05*	Scarti di oli minerali per motori, ingranaggi per lubrificazioni non clorurati	Rifiuto pericoloso
13 04 01*	Acque di sentina – <i>Bilge waters</i>	Rifiuto pericoloso
13 04 03*	Altri oli di sentina della navigazione	Rifiuto pericoloso
13 05 02*	Fanghi - <i>Sludge</i>	Rifiuto pericoloso
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio acqua	Rifiuto pericoloso

15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Rifiuto pericoloso
-----------	--	--------------------

Tale servizio si svolge utilizzando un idoneo autocarro con cisterna.

I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dai mezzi della ditta concessionaria.

Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna.

Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo del livello del liquido nella cisterna fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnano la/e manichette e chiudono il bocchettone della cisterna.

Le cisterne/contenitori/serbatoi devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tali sistemi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% e devono essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno. Devono inoltre prevedere indicatori di livello e sfiati captati ed abbattuti da un idoneo sistema di abbattimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante della nave, specificando gli esatti metri cubi asportati.

Quando i liquidi sono pompati dai mezzi della ditta concessionaria, l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave. L'operatore dovrà stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico e una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.

Per quanto riguarda il servizio di ritiro e smaltimento delle acque di sentina (CER 130403*), viene eseguito su chiamata, previa prenotazione telefonica da parte del Comandante della nave da effettuarsi con preavviso di almeno 24 ore.

Al momento della prenotazione sarà comunicato l'orario di arrivo della cisterna per il prelievo.

6.1.1.4 Gestione dei rifiuti sewage (acque nere)

CODICE CER	TIPOLOGIA DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (RIFIUTI OLEOSI, FANGHI, ACQUE DI SENTINA E ACQUE DI LAVAGGIO CISTERNE)	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
-------------------	---	---

	E RESIDUI DEL CARICO)	
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Rifiuto non pericoloso

I rifiuti Acque Nere (o fanghi delle fosse settiche), vengono trattati con un servizio che si svolge utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile.

Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna.

Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnando la/e manichetta/e e chiudono il bocchettone della cisterna.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante specificando gli esatti metri cubi asportati.

Quando i liquidi sono pompati dai mezzi della ditta concessionaria, l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave. L'operatore dovrà stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico e una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.

Anche in questo caso, al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante specificando gli esatti metri cubi asportati.

Al riempimento della cisterna, sia nel caso che i rifiuti siano pompati a bordo o dalla ditta concessionaria, l'operatore-autista si recherà, con apposito F.I.R., al depuratore comunale.

I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:

- o Nome della nave;
- o Banchina;
- o Tipo di rifiuto (secondo le tipologie di cui agli annessi Marpol 73/78);
- o Metri cubi;
- o Orario;
- o Data;
- o Firma (del Comandante).

Per quanto riguarda il servizio di ritiro e smaltimento delle acque nere (CER 200304) è eseguibile su chiamata previa prenotazione telefonica da parte del Comandante della nave da effettuarsi con preavviso di almeno 24 ore.

Al momento della prenotazione sarà comunicato l'orario di arrivo della cisterna per il prelievo.

6.1.2 Modalità di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dai motopescherecci.

Per la raccolta dei rifiuti prodotti dai motopescherecci bisogna utilizzare l'isola ecologica (non è ancora stato attivato l'impianto di raccolta, stoccaggio e trattamento delle acque di sentina) presenti nel Molo Foraneo del Porto di Molfetta.

L'isola ecologica è fornita di tutti i diversi contenitori utili per la raccolta e successivo trasporto per lo smaltimento della maggior parte dei rifiuti legati all'attività di pesca. In particolare viene conferito presso l'isola ecologica: olio minerale esausto, filtri olio usati, pile esauste, lampade, fusti di oli e vernici, contenitori in plastica e polistirolo, batterie ed accumulatori, RSU, rifiuti da materiale marinaresco.

L'impianto di raccolta, stoccaggio e smaltimento delle acque di sentina è costituito da un locale di dimensioni in pianta di 11x6 m, altezza 4.85 m. La vasca di raccolta dell'impianto ha una capacità di 50 mc allo scopo di consentire il conferimento delle acque oleose, in uno o due giorni alla settimana, a tutti i motopesca presenti nei porto durante il fine settimana. La stazione è stata dimensionata in base all'esigenza di un numero di 50 pescherecci attivamente presenti nel porto di Molfetta con la capacità pro capite di 1 mc alla settimana. Dalla stazione si diramano due bocchette da sistemare sulla banchina in posizione tale che siano facilmente raggiungibili da tutte le unità.

All'atto del conferimento, l'addetto in servizio presso la struttura deve rilasciare apposita ricevuta attestante la consegna con indicazione del quantitativo e delle tipologie di rifiuti conferiti, come da disposizioni legislative vigenti. Copia della ricevuta resterà all'addetto in modo da consentire la formulazione di statistiche coerenti ed eventuali premialità. Con riferimento all'impianto di trattamento delle acque oleose di sentina, l'Amministrazione comunale, in sede di predisposizione della gara di affidamento del servizio (all'attualità, in corso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003), valuterà gli orari di apertura degli impianti e modalità di dettaglio del conferimento, e considererà la possibilità di applicazione di tariffe, fecendone oggetto di apposito Regolamento.

6.1.3 Modalità temporanea di conferimento e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dai motopescherecci in caso di mancato funzionamento per qualsivoglia motivo degli impianti portuali.

Vengono di seguito indicate le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca in caso di mancato funzionamento per qualsivoglia motivo dell'isola ecologica e nelle more dell'attivazione dell'impianto per le acque di sentina. Tenuto conto delle considerazioni formulate nel precedente paragrafo 4.2.2.2, oltre ai rifiuti normalmente prodotti vengono di seguito indicate modalità gestionali relative a tipologie di rifiuti che,

sebbene non segnalati dai produttori in fase di istruttoria del presente piano, possono eventualmente essere prodotti.

Nel porto di Molfetta il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca e dal naviglio minore dovrà comprendere:

1. La raccolta per il successivo trasporto allo smaltimento degli oli esausti di macchina (codice CER 13 02 08*), che dovranno essere obbligatoriamente conferiti dai produttori, direttamente in banchina, esclusivamente alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli usati, che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna dalla quale si evinca il quantitativo . A tal fine, i produttori richiederanno l'intervento alla ditta autorizzata, con la quale dovrà concordare data e ora del prelievo. Al termine del conferimento il Comandante della nave, o chi per esso, deve firmare un apposito "buono di prestazione" dal quale si evincano i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti. I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:
 - Nome del motopeschereccio;
 - Tipo di rifiuto;
 - Quantitativo;
 - Data;
 - Firma (del Comandante).

2. La raccolta per il successivo trasporto allo smaltimento delle acque di sentina oleose (codici CER 13 08 02*) che dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna. A tal fine, i produttori richiederanno l'intervento alla ditta autorizzata, con la quale dovrà concordare data e ora del prelievo. Al termine del conferimento il Comandante della nave, o chi per esso, deve firmare un apposito "buono di prestazione" dal quale si evincano i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti. I documenti di conferimento, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, devono contenere le seguenti informazioni:
 - Nome del motopeschereccio;
 - Tipo di rifiuto;
 - Quantitativo;
 - Data;
 - Firma (del Comandante).

3. La raccolta ed il trasporto allo smaltimento dei rifiuti alimentari (rifiuti alimentari, con l'esclusione di oli alimentari – codice CER 20 01 08) provenienti dal naviglio minore da pesca che dovranno essere conferiti dai comandanti/conducenti delle unità mediante a mezzo deposito negli appositi contenitori (RSU), ubicati nei pressi dei rispettivi ormeggi, qualora non sia prevista specifica raccolta differenziata dell'organico.

4. La raccolta degli oli alimentari (codice CER 20 01 25) che dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto competente secondo le modalità previste.
5. La raccolta dei rifiuti indifferenziati (codice CER 20 03 01) che deve essere effettuata mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori e conferiti, a cura del produttore, presso i cassonetti predisposti. Per le frazioni di rifiuti recuperabili deve essere vietata la possibilità di conferimento presso i cassonetti destinati al rifiuto indifferenziato.
6. La raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata (vetro, carta e cartone, plastica e metalli – codici CER 20 01 02 / 20 01 01 / 20 01 39 / 20 01 40) che dovrà essere preceduta da una preventiva selezione dei suddetti materiali da parte del produttore e dal successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni per cui lo stesso è destinato.
7. La raccolta ed il trasporto allo smaltimento dei rifiuti di materiale marinesco (reti e relativi materiali tessili vari, cavi ormeggio, etc. – codici CER 04 02 22), che dovranno essere conferiti dai produttori direttamente al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti, che rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna.
8. La raccolta per il successivo stoccaggio provvisorio e smaltimento degli assorbenti, materiali filtranti - inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti, contaminati da sostanze pericolose (codice CER 15 02 02*) obbligatoriamente conferiti ai soggetti competenti che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna.
9. La raccolta per il successivo smaltimento delle batterie al piombo e/o al nichel-cadmio (codici CER 16 06 01* /16 06 02*) che dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, esclusivamente alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste (COBAT), che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna.
10. La raccolta per il successivo smaltimento di materiali metallici (cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose / cavi metallici non impregnati da sostanze pericolose / ferro ed acciaio / piombo / metallo - codici CER 17 04 10* / 17 04 11 / 17 04 05 / 17 04 03 / 20 01 40) che dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conduttori delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente al ritiro di detti materiali.
11. La raccolta ed il trasporto allo smaltimento di acque biologiche nere o acque reflue, così come definite dall'allegato IV della MARPOL (codice CER 20 03 04), provenienti dalle navi commerciali, si ritiene che non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche nere o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo realizzate; le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio.
12. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti farmaceutici (medicinali citotossici citostatici e non – codici CER 20 01 31* / 20 01 32), provenienti dalle navi

commerciali, nonché dal naviglio minore da pesca e da diporto, obbligatoriamente conferiti dai comandanti/conducenti delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti.

13. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da manutenzioni di bordo (pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose e non / residui di vernici o di sverniciatori – codici CER 08 01 11* / 08 01 12 / 08 01 21*), provenienti dalle navi commerciali, nonché dal naviglio minore da pesca e da diporto, obbligatoriamente conferiti dai comandanti/conducenti delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti.

Qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente, all'atto della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito "buono di prestazione" dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto.

Il prelievo dei rifiuti di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da parte del soggetto competente sarà effettuato in seguito alla segnalazione da parte dei produttori. Ciascuna squadra del soggetto competente dovrà essere composta da adeguato numero di addetti ed i rifiuti prelevati dovranno essere avviati, su appositi ed idonei automezzi, direttamente alle discariche autorizzate nel rispetto di tutte le norme igieniche, curando la distinzione tra rifiuti normali, speciali e pericolosi.

Nel caso in cui tra i rifiuti sopra riportati vi sia qualche tipologia non contemplata tra quelli gestiti dal soggetto competente, si provvederà ad adottare caso per caso la soluzione più adeguata in conformità alla normativa vigente.

Lo svuotamento dei cassonetti/contenitori destinati ai RSU, prodotti dalle unità da diporto, dovrà essere effettuato con una frequenza di 6/7 giorni, quelli contenenti imballaggi in plastica e metalli con una frequenza di 3/7, quelli destinati agli imballaggi in vetro con una frequenza di 1/15, quelli destinati alla carta con una frequenza di 2/7. Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni lavorativi e dovranno essere predisposte misure particolari in caso di festività infrasettimanali o festività multiple. In ogni caso si farà riferimento alle frequenze effettuate dal soggetto competente.

Le procedure di smaltimento non necessitano di specifica regolamentazione, in quanto ascrivibili alle procedure previste per il territorio comunale per quanto riguarda i rifiuti urbani ed al ritiro da parte dei consorzi obbligatori per quanto riguarda oli, contenitori oli, filtri, e batterie, procedure che costituiscono un efficiente sistema.

6.2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Piano è attuato attraverso i seguenti soggetti coinvolti, per settori di attività, a diverso titolo facenti parte del sistema misto integrato, chiamati ad assicurare i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti/residui nell'ambito del porto, dei quali si riporta elenco:

- Comune di Molfetta, Settore Lavori Pubblici (quale responsabile degli impianti portuali

fissi per la raccolta rifiuti) e Settore Territorio (responsabile della gestione del demanio marittimo e del servizio raccolta/smaltimento rifiuti);

- Azienda Servizi Municipalizzata incaricata dal Comune di Molfetta della raccolta dei rifiuti solidi urbani, comuni e differenziati nell'ambito portuale.
- Ditta autorizzate COBAT/COU per quanto riguarda il ritiro di oli, contenitori oli, filtri e batterie.
- Ditte autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione al ritiro e smaltimento rifiuti in ambito portuale.

Vista l'intima commistione dell'ambito portuale con il contesto urbano che caratterizza il porto di Molfetta che non consente di poter discernere, con esclusione delle banchine destinate all'ormeggio delle unità mercantili (banchine nn.1, 2 e 3) quali rifiuti siano prodotti dall'utenza portuale e quali dalle utenze urbane, la gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera della società incaricata dalla suddetta amministrazione comunale, rappresenta la scelta più efficace per una proficua ed efficiente gestione delle problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti.

Correlativamente non è attualmente praticabile l'analisi dei costi, facenti capo al succitato servizio comunale, prestato indifferenziatamente per la città e per il porto, ed al servizio di raccolta dei Consorzi obbligatori per i rifiuti speciali, per le ragioni sopra meglio evidenziate.

Alla luce delle predette osservazioni, fermo restando l'esigenza di continuare a mantenere un soggetto cui affidare il servizio di raccolta e gestione rifiuti prodotti dalle navi mercantili che ormeggiano al molo foraneo (banchine nn.1, 2 e 3), **non appare economicamente conveniente ma soprattutto praticabile l'individuazione di un gestore unico di tutti i servizi di raccolta e recupero di rifiuti e residui di carico, che sostituisca l'attuale situazione gestoria organizzata per le unità da diporto, da pesca e per le navi mercantili che vi operano**, anche in considerazione della sostanziale funzionalità ed efficacia dell'attuale sistema di gestione. Tale sistema, al fine di aderire alle finalità sostanziali della normativa, alla realtà locale, e fatte salve eventuali future specifiche direttive ministeriali relative alla portualità minore, dovrà solo essere eventualmente implementato con le integrazioni rappresentate nel presente piano o a seguito delle consultazioni periodiche previste per la verifica del buon funzionamento delle norme contenute nel medesimo.

È onere dell'Amministrazione comunale procedere alla predisposizione delle procedure di affidamento del servizio di gestione degli impianti fissi di raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti in porto, come da art.5, comma 4, del D. lgs. 182/2003 come modificato dal comma 3 dell'art.27 della Legge 28/12/2015 n.221, assicurando gli adempimenti in ambito ambientale e demaniale secondo la normativa vigente.

6.3 PREVISIONE DI INTEGRAZIONE CON SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI GIÀ ESISTENTI

In considerazione della recente inclusione dell'ambito portuale nel territorio comunale soggetto alla gestione della raccolta rifiuti con sistema *porta a porta*, il recupero dei rifiuti necessariamente subisce incrementali modificazioni e specificazioni che vedono nel piano la previsionale e definitiva integrazione con l'attivazione dell'isola ecologica e dell'impianto di raccolta, stoccaggio e trattamento delle acque di sentina e l'implementazione delle attrezzature in dotazione dei circoli nautici. L'attuale gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera della società appaltata dalla rispettiva competente amministrazione comunale, si ritiene rappresenti la scelta, seppur temporanea, più efficace per una proficua ed efficiente gestione delle problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca e da diporto. Alla stessa si affianca attualmente una ditta iscritta nel registro di cui all'art. 68 del Cod. Nav. (e quindi non in regime di "esclusività"), che si occupa del servizio di raccolta e gestione rifiuti prodotti dalle navi mercantili. A quest'ultima potrebbero aggiungersi ulteriori ditte che ne avessero i requisiti e che richiedessero l'iscrizione nel predetto registro art. 68 Cod. Nav., anche al fine di garantire la massima competitività e la massima libertà di scelta per gli armatori delle navi, circostanza questa che avrebbe positivi riflessi anche sulle tariffe applicate.

7. ANALISI ECONOMICA

7.1 STIMA DEI COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO

Correlativamente a quanto esposto nel paragrafo 6.3, non è attualmente praticabile l'analisi dei costi, facenti capo al succitato servizio comunale, prestato indifferenziatamente per la città e per il porto, ed al servizio di raccolta dei Consorzi obbligatori per i rifiuti speciali.

Alla luce delle predette osservazioni non appare economicamente conveniente ma soprattutto praticabile l'individuazione di un gestore unico di tutti i servizi di raccolta e recupero di rifiuti e residui di carico, che sostituisca l'attuale situazione gestoria organizzata per le unità da pesca e da traffico mercantile che vi operano, anche in considerazione della sostanziale funzionalità dell'attuale sistema di gestione. Tale sistema, al fine di aderire alle finalità sostanziali della normativa, alla realtà locale, e fatte salve eventuali future specifiche direttive ministeriali relative alla portualità minore, dovrà solo essere implementato con le integrazioni rappresentate nel presente piano.

7.2 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per quanto riguarda i costi dei servizi previsti dal presente piano si precisa che il regime tariffario da applicare alle navi che approdano nel porto o che sostano nella relativa rada e che usufruiscono dei servizi portuali di raccolta, in ottemperanza al disposto degli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 182/2003 e dell' allegato IV al D. Lgs. 182/2003, potrà pertanto essere determinato successivamente, in relazione alle modalità di affidamento del servizio secondo le convenzioni che verranno stipulate dagli armatori delle unità da pesca e naviglio minore con l'Azienda Municipalizzata appaltataria del servizio con il Comune di Molfetta.

Il regime tariffario da applicare alle navi mercantili che approdano nel porto e che usufruiscono dei servizi portuali di raccolta, viene determinato secondo quanto previsto all'allegato IV del Decreto 182/2003, che stabilisce la seguente articolazione :

- una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di investimento e di esercizio degli impianti, con possibilità di differenziazione in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;
- una quota correlata al quantitativo e al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui al precedente punto.

L'allegato IV aggiunge, che nel caso di conferimento dei residui del carico, la tariffa è posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti.

Sono poi inseriti indirizzi per la riduzione delle tariffe se la gestione ambientale, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali da assicurare una produzione ridotta di rifiuti.

Si potrà, altresì, prevedere un'ulteriore riduzione tariffaria qualora, in relazione

all'incremento di traffico mercantile, aumentino le richieste di erogazione dei servizi. Tale situazione potrà verificarsi per i rifiuti prodotti dall'equipaggio (rifiuti urbani ed assimilabili non pericolosi, nonché per i rifiuti alimentari di provenienza extra-comunitaria), mentre sarà difficilmente ipotizzabile per i rifiuti di tipologie diverse, i quali storicamente e funzionalmente sono caratterizzate dall'occasionalità del conferimento. Si potranno ipotizzare richieste di deroghe al conferimento.

Per quanto riguarda le unità da pesca e del naviglio minore da traffico, in linea con gli obiettivi della Direttiva Europea recepita con il D.Lgs. n. 182/2003 che intende perseguire il contenimento degli scarichi in mare, è necessario strutturare il tariffario prevedendo una tariffa standard obbligatoria per tipologia e caratteristica delle unità che consenta il conferimento di un quantitativo predeterminato di rifiuti alle due categorie generali delle unità abituali presenti nel porto di Molfetta.

Per tali unità verranno stipulate apposite convenzioni annuali direttamente tra la ditta Municipalizzata e i singoli armatori delle unità da pesca normalmente stazionanti nel porto di Molfetta. Tale tariffa sarà dovuta anche dalle unità da pesca in transito in misura pari a 1/24 della tariffa annuale da corrispondersi per ogni periodo di 15 giorni (o frazione) di permanenza in porto.

Dopo il primo anno di monitoraggio, successivo all'affidamento del servizio, tale ripartizione potrà essere oggetto di rivisitazione ed affinamento, in relazione agli effettivi dati che emergeranno dai reali quantitativi di rifiuti prodotti dal naviglio interessato.

Ogni eventuale richiesta di aggiornamento del corrispettivo, da parte del gestore del servizio, dovrà essere acquisita dall'Autorità Marittima e, qualora munita di adeguate informazioni giustificative circa i pretesi adeguamenti, le stesse saranno proposte dalla medesima Autorità al competente servizio Regionale allo scopo di poterne definire congiuntamente i criteri di determinazione del nuovo piano tariffario.

PRESUPPOSTO DEL CORRISPETTIVO

- Il corrispettivo è dovuto per il conferimento dei rifiuti prodotti a bordo e dei residui del carico, così come definiti del presente Piano.
- Il corrispettivo è dovuto anche in caso di mancato conferimento dei rifiuti in virtù del regime derogatorio previsto dall'art.7, comma 2, del D.L.gs. 182/2003, nella misura corrispondente al 35% della quota fissa e del costo di smaltimento, come meglio rappresentato nel successivo punto (Tariffazione).

ESCLUSIONI

Non sono soggetti al pagamento del corrispettivo le navi militari da guerra ed ausiliarie e le altre navi possedute dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

SOGGETTI PASSIVI

Il corrispettivo è dovuto da tutte le navi, compreso il naviglio da pesca, che fanno scalo o che operano nelle aree portuali di Molfetta.

TARIFFAZIONE

Le tariffe poste a carico delle navi che fanno scalo nel porto di Molfetta, ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'Allegato IV al D. Lgs. 182/03, deriveranno dall'analisi dei costi di gestione e di effettuazione del servizio.

Tale analisi sarà effettuata secondo le modalità anticipate al Paragrafo 7.2

MAGGIORAZIONI TARIFFE ED EVENTUALI ESENZIONI

Nell'ambito delle procedure di determinazione del regime tariffario relativo alla gestione del servizio, saranno stabilite le specifiche procedure di riconoscimento delle eventuali maggiorazioni delle tariffe base, limitatamente agli interventi fuori orario e quelli effettuati nei giorni festivi, nonché i casi di esenzione dal pagamento delle stesse.

RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI

Per il traffico commerciale, il pagamento delle tariffe sarà effettuato, per ogni approdo, direttamente al gestore dell'impianto portuale, o suo delegato, dalle Agenzie Marittime raccomandatarie, nel caso di navi straniere, o anche dal comando di bordo, in caso di navi nazionali.

Per le unità da pesca, nonché per tutti i tipi di unità non stabilmente stazionanti nelle darsene, la tariffa sarà riscossa mensilmente o con cadenza anche inferiore (ma non superiore al semestre) dal gestore del servizio, o suo delegato, direttamente dall'armatore dell'unità.

All'atto della riscossione il gestore rilascerà idonea quietanza di pagamento nella quale, oltre ai servizi resi, dovranno essere specificati i dati dell'unità ed il periodo di riferimento.

7.3. ELEMENTI UTILI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO

L'art. 6, comma 1, lett. c) della L. n. 84/94 prevede che i servizi di interesse generale individuati con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), siano affidati in concessione mediante gara pubblica.

Per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti dalle navi, il D.M. 14.11.94 (applicativo dell' art. 6, comma 1 lett. c) della L. n. 84/94) inserisce tra i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli utenti portuali la raccolta e lo sversamento a discarica dei rifiuti provenienti dalle navi.

Il sistema normativo si completa con la previsione dell'art.4, comma 5, del D.Lgs. n°182/2003 laddove si prescrive che l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente, integrato con le disposizioni di cui all'art. 4 bis della legge 166/2009, che prevede la competenza della Regione Puglia riguardo agli aspetti gestionali del servizio e alle procedure di affidamento dello stesso servizio.

Per quanto attiene il porto di Molfetta, considerato quanto riportato al precedente paragrafo 6.2, non si ritengono sussistere i presupposti per le procedure di gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore.

8. INADEGUATEZZE

8.1 SINTESI STORICA

Non applicabile.

8.2 PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

Fermi restando gli obblighi dell'Autorità Marittima di informazione preventiva al Comandante della nave, al soggetto gestore ed agli utenti del porto, previsti dall'art. 14, comma 1° e dall'Allegato II al D.L.gs. 182/03, in ordine agli obblighi previsti dal predetto Decreto e dal presente Regolamento, tutti i soggetti che operano a vario titolo nell'attività di gestione del servizio sono tenuti a segnalare all'Autorità Marittima eventuali inadeguatezze, inefficienze o anomalie di tipo strutturale o organizzativo.

La segnalazione verrà effettuata mediante la compilazione di apposita "Scheda di segnalazione di inadeguatezze".

L'Autorità Marittima, registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla sua risoluzione.

Tali modalità operative verranno comunicate agli utenti interessati tramite i canali ritenuti più idonei per assicurare che detti utenti siano costantemente informati in merito alle modifiche apportate all'operatività del servizio.

8.3 MODULO DI SEGNALAZIONE

Il modulo di segnalazione potrà essere compilato secondo lo schema riportato nell'allegato 1 del presente Piano che, al momento del conferimento, viene consegnato dal soggetto gestore.

9. ATTUAZIONE DEL PIANO

9.1 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI

Le unità navali di stazza lorda superiore a 50 tonnellate hanno l'obbligo di avere a bordo un apposito registro, vistato dalla Autorità marittima del porto di iscrizione, nel quale devono essere registrate le operazioni connesse allo smaltimento delle acque oleose di sentina (Decreto 03 dicembre 1988 – Annesso I della Convenzione Marpol 73/78).

Le unità navali di stazza lorda superiore a 400 tonnellate hanno l'obbligo di avere a bordo un apposito registro (Oil Record Book) nel quale devono essere registrate tutte le operazioni inerenti sostanze idrocarburi tra cui anche lo smaltimento delle acque oleose di sentina e degli olii esausti (Annesso I della Convenzione Marpol 73/78).

Le unità navali di stazza lorda superiore a 400 tonnellate o trasportanti più di dodici persone hanno l'obbligo di avere a bordo un apposito registro (Garbage Record Book) nel quale devono essere registrati tutte le tipologie di rifiuti prodotti a bordo e il loro smaltimento (Annesso V della Convenzione Marpol 73/78).

9.2 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELL'USO EFFETTIVO DEGLI IMPIANTI

Non applicabile in quanto non sussistono impianti portuali.

9.3 MODALITÀ DI SMALTIMENTO PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Dopo il ritiro, il rifiuto viene trasportato all'impianto di trattamento/smaltimento finale/stoccaggio intermedio più vicino.

9.4 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

I soggetti responsabili all'attuazione del piano sono:

- Comune di Molfetta;
- Comandante del porto;
- Azienda Servizi Municipalizzata di Molfetta (ASM S.p.A.);
- Comandanti delle unità navali;
- Ditta/e incaricata/e del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e residui del carico prodotti dalle navi, iscritte al registro di cui all'art. 68 Cod. Nav.
- Comandanti delle Unità da diporto e da pesca;
- Responsabili dei Circoli Nautici: le unità da diporto ormeggiate presso i circoli nautici esistenti nell'ambito dei porti in parola, conferiranno i rifiuti in parola per il tramite dei circoli di appartenenza, che sono tenuti a garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza di approvazione del presente piano e nel decreto legislativo 182/2003.

9.5 PROCEDURE PERMANENTI DI CONSULTAZIONE PREVISTE CON LE PARTI INTERESSATE

In attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h dell'allegato 1 del Dlgs 182/2003, ai sensi del presente Piano si stabilisce che l'Autorità Marittima promuove l'istituzione di riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo nei porti del comune di Molfetta.

I soggetti che parteciperanno sono: la Regione Puglia (Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica), il Comune di Molfetta (Settori Territorio e Ambiente), il concessionario del servizio eventuale (soggetto gestore), gli agenti marittimi operanti nel porto, le imprese portuali, eventuali altri soggetti concessionari di servizi di interesse generale, le cooperative della pesca, i titolari delle darsene/approdi ubicati nelle aree portuali di competenza, nonché altre figure di volta in volta individuate dall'Autorità Marittima, comunque pertinenti con la materia.

Tali riunioni si terranno in base alle esigenze, a seguito di apposita convocazione da parte dell'Autorità Marittima, e verteranno in via principale sui seguenti argomenti:

- disservizi ed inadeguatezze rilevate nell'espletamento del servizio;
- esigenze operative avanzate dagli utenti;
- necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati.

9.6 PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE PER GLI UTENTI DEL PORTO

In conformità con quanto previsto nell'Allegato II del D. Lgs. n. 182/2003, si dovrà predisporre un "Documento Informativo" da fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto, che, in generale, contenga:

- a) un breve accenno sulla fondamentale importanza della corretta differenziazione e conferimento dei rifiuti portuali;
- b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina;
- c) l'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti portuali;
- d) l'elenco dei rifiuti portuali raccolti in via ordinaria;
- e) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta dei rifiuti portuali;
- f) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
- g) la descrizione delle procedure per il conferimento;
- h) la descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
- j) le sanzioni applicabili;
- k) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate.

L'Autorità Marittima si riserva il diritto di ispezione per attendere ai compiti di vigilanza

assegnatigli avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della collaborazione dell'Ufficio di Sanità Marittima. E' di stretta competenza dell'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera la vigilanza di cui al D.I. 22 maggio 2001.

Alla partenza dal porto, l'Autorità Marittima, in caso di mancato conferimento, informa quella del porto di nuova destinazione riguardo i rifiuti trattenuti a bordo. Nell'attività di coordinamento, l'Autorità Marittima provvede alla raccolta di tutta la certificazione emessa per le finalità statistiche e di collegamento con tutte le altre Amministrazioni e Organismi interessati, concorrendo alla elaborazione dei documenti la cui predisposizione prevede la partecipazione congiunta e speculare dei diversi soggetti coinvolti.

10. DATI UTILI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

10.1 PROBLEMI AMBIENTALI CHE POTREBBE GENERARE IL PIANO E SOLUZIONI PREVISTE PER IMPEDIRE I POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE

In base alle considerazioni e ai risultati ottenuti dalle analisi effettuate per la stesura del presente piano, non si ritiene sussistano condizioni che potrebbero causare problemi a livello ambientale, in quanto il piano medesimo è finalizzato ad indicare le migliori procedure per la corretta gestione dei rifiuti, monitorandone l'andamento e nell'eventualità vengano rilevate criticità con effetti negativi a carico dell'ambiente, i responsabili attuatori del piano provvederanno a porre in essere tutte le misure necessarie per l'eliminazione/contenimento dell'evento nonché a sanzionare gli eventuali trasgressori.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI INADEGUATEZZE PER IMPIANTI E SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI _____

Via _____

Tel. _____ **Fax** _____

E-mail _____

Nome: Cognome:

A che titolo fa uso degli impianti/servizi portuali di raccolta rifiuti:.....

.....

- Il servizio di ritiro dei rifiuti pericolosi è:

EFFICIENTE INEFFICIENTE

perché:

- Il servizio di ritiro dei rifiuti non pericolosi è:

EFFICIENTE INEFFICIENTE

perché:

- La localizzazione degli impianti di raccolta è:

ADEGUATA INADEGUATA

perché:

- Il numero degli impianti di raccolta è:

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

perché:

- L'impianto di raccolta è funzionale alle esigenze:

SI NO

perché:

- Gli orari durante i quali è possibile effettuare i conferimenti presso l'impianto di raccolta sono:

SUFFICIENTI INSUFFICIENTI

perché:

Luogo e data

Timbro e firma

.....

REVISED CONSOLIDATED FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES¹

The master of a ship having encountered difficulties in discharging waste to reception facilities should forward the information below, together with any supporting documentation, to the Administration of the flag State and, if possible, to the competent Authorities in the port State. The flag State shall notify IMO and the port State of the occurrence. The port State should consider the report and respond appropriately informing IMO and the reporting flag State of the outcome of its investigation.

1 SHIP'S PARTICULARS

- 1.1 Name of ship: _____
- 1.2 Owner or operator: _____
- 1.3 Distinctive number or letters: _____
- 1.4 IMO Number²: _____
- 1.5 Gross tonnage: _____
- 1.6 Port of registry: _____
- 1.7 Flag State³: _____
- 1.8 Type of ship:
- Oil tanker Chemical tanker Bulk carrier
- Other cargo ship Passenger ship Other (specify) _____

2 PORT PARTICULARS

- 2.1 Country: _____
- 2.2 Name of port or area: _____
- 2.3 Location/terminal name: _____
(e.g. berth/terminal/jetty)
- 2.4 Name of company operating
the reception facility (if applicable): _____
- 2.5 Type of port operation:
- Unloading port Loading port Shipyard
- Other (specify) _____
- 2.6 Date of arrival: ___/___/___ (dd/mm/yyyy)
- 2.7 Date of occurrence: ___/___/___ (dd/mm/yyyy)

¹ This format was approved by the fifty-third session of the Marine Environment Protection Committee in July 2005.

² In accordance with the *IMO ship identification number scheme* adopted by the Organization by Assembly resolution A.600(15).

³ The name of the State whose flag the ship is entitled to fly.

2.8 Date of departure: ___/___/____ (dd/mm/yyyy)

3 INADEQUACY OF FACILITIES

3.1 Type and amount of waste for which the port reception facility was inadequate and nature of problems encountered

Type of waste	Amount for discharge (m ³)	Amount <u>not</u> accepted (m ³)	Problems encountered Indicate the problems encountered by using one or more of the following code letters, as appropriate. A No facility available B Undue delay C Use of facility technically not possible D Inconvenient location E Vessel had to shift berth involving delay/cost F Unreasonable charges for use of facilities G Other (please specify in paragraph 3.2)
MARPOL Annex I-related			
Type of oily waste:			
Oily bilge water			
Oily residues (sludge)			
Oily tank washings (slops)			
Dirty ballast water			
Scale and sludge from tank cleaning			
Other (please specify)			
MARPOL Annex II-related			
Category of NLS ⁴ residue/water mixture for discharge to facility from tank washings:			
Category X substance			
Category Y substance			
Category Z substance			
MARPOL Annex IV-related			
Sewage			
MARPOL Annex V-related			
Type of garbage:			
A. Plastics			

⁴ Indicate, in paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and whether the substance is designated as "solidifying" or "high viscosity" as per MARPOL Annex II, regulation 1, paragraphs 15.1 and 17.1 respectively.

B. Food wastes			
C. Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)			
D. Cooking oil			
E. Incinerator ashes			
F. Operational wastes			
G. Cargo residues			
H. Animal carcass(es)			
I. Fishing gear			
MARPOL Annex VI-related			
Ozone-depleting substances and equipment containing such substances			
Exhaust gas-cleaning residues			

3.2 Additional information with regard to the problems identified in the above table.

3.3 Did you discuss these problems or report them to the port reception facility?

Yes No

If Yes, with whom (please specify)

If Yes, what was the response of the port reception facility to your concerns?

3.4 Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the vessel's requirements for reception facilities?

Yes No Not applicable

If Yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival?

Yes No

4 ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS

Master's signature

Date: __/__/____ (dd/mm/yyyy)
